

TRIBUNALE MILANO

21 GENNAIO 2005

GIUDICE: TARANTOLA

PARTI: GORI
RCS PERIODICI**Diritti della personalità**

- Corrispondenza • SMS
- Riproduzione in atto giudiziario • Successiva divulgazione sulla stampa
- Lesione della riservatezza
- Non sussiste

Non viola il segreto della corrispondenza la pubblicazione su di un periodico del contenuto di messaggi SMS riprodotti in un atto giudiziario.

Dati personali

- Trattamento

- Pubblicazione di comunicazioni personali
- Consenso dell'interessato
- Manca • Scriminante dell'esercizio della professione giornalistica
- Sussiste

Non viola il diritto al trattamento dei dati personali la pubblicazione su un periodico di messaggi SMS personali tratti da un atto giudiziario in quanto effettuata nell'esercizio della professione di giornalista e per l'esclusivo perseguimento delle relative finalità.

Sciogliendo la riserva assunta all'odierna udienza fissata ai sensi dell'art. 669-sexies c.p.c. per prendere provvedimenti in merito al decreto, emesso *inaudita altera parte* in data 30 dicembre 2004 col quale è stato inibito a RCS Periodici s.p.a. e a Bice Biagi, nella qualità di direttore responsabile di Novella 2000, di diffondere il testo di comunicazioni telefoniche, telematiche o elettroniche di contenuto confidenziale che sarebbero intercorse tra Simona Ventura e Giorgio Gori;

letta la memoria di costituzione dei resistenti e la successiva memoria autorizzata dal ricorrente Giorgio Gori;

all'esito della discussione orale dei procuratori delle parti, ha emesso la seguente ordinanza.

Va subito precisato che per mero errore il decreto in oggetto è stato intestato alla sezione specializzata in materia di proprietà industriale e intellettuale. Il procedimento infatti era stato giustamente assegnato alla I sezione civile, tabellarmente competente in materia di diritti della persona, e non era intervenuto alcun provvedimento presidenziale di mutamento della sezione, né il richiamo alle norme sul diritto di autore consente di attribuire automaticamente il procedimento alla sezione specializzata in materia di proprietà intellettuale richiedendosi per la specializzazione che risultino violati diritti connessi ad opere dell'ingegno. Questa precisazione peraltro non incide né sulla competenza né sulla distribuzione interna degli affari del Tribunale, essendo questo giudice assegnato con doppio incarico ad entrambe le sezioni interessate.

In rito la difesa delle resistenti eccepisce il difetto di ultrapetizione del provvedimento emesso da questo giudice al di fuori del contraddittorio. Osserva infatti che il ricorrente avrebbe reiteratamente sostenuto che i mes-

* La decisione si pone in contrasto con altre recenti decisioni dello stesso Tribunale in materia di segreto della corrispondenza (v. Trib. Milano 3 dicembre 2004, *retro*, p. ...; Trib. Milano 9 settembre 2004, in questa *Rivista*, 2004, 710, entrambe sul carteggio Calvino/De Giorgi) nonché con Trib. Roma 16 febbraio 1990 (in questa *Rivista*,

1990, 539) secondo cui « Costituisce lesione al riserbo, all'onore e alla reputazione la rivelazione ad un vasto pubblico di vicende personali di ex coniugi esposte ai soli fini processuali in atti giudiziari ». Per la tesi secondo cui gli atti giudiziari sarebbero liberamente attingibili dalla stampa v. Trib. Roma 24 gennaio 1996, *ivi*, 1996, 572.

saggi pubblicati su Novella 2000 erano falsi o manipolati, mentre il giudice ha emesso il decreto individuando nell'art. 93 della legge n. 633/1941 la disposizione violata, che invece presuppone l'autenticità di quegli stessi messaggi.

L'eccezione è infondata.

Nel ricorso Giorgio Gori lamenta che il testo degli « sms » diffuso sul numero 1-2/05 di Novella 2000 ha gravemente leso i suoi diritti personalissimi all'onore, alla reputazione e alla riservatezza e sostiene che una pubblicazione di altri messaggi dello stesso tipo, che il periodico afferma di possedere, lederebbe ulteriormente questi diritti; indica poi le norme che a suo avviso verrebbero violate nel caso che tali sms siano falsi oppure siano stati indebitamente acquisiti o infine che siano veri. Sembra quindi corretto ritenere, come motivato nel decreto, che la difesa del ricorrente abbia richiesto la cautela in primo luogo per evitare che un reato producesse conseguenze dannose ulteriori e, in via gradata, per impedire nuove lesioni al suo diritto alla riservatezza. Così interpretata la domanda, questo giudice ha rilevato che allo stato degli atti non sussistevano elementi a sostegno dell'accusa di falsità e manipolazione dei messaggi ed ha accolto la pretesa subordinata di tutela. Né può essere fondata l'accusa di ultrapetizione basata sul fatto che il giudice ha individuato una norma contenuta nella legge autore non richiamata dal ricorrente essendo suo preciso obbligo qualificare giuridicamente la domanda sulla base dei dati che gli vengono sottoposti, sia in assenza di qualsiasi richiamo a norme di legge che in presenza di richiami non conferenti. Del tutto irrilevanti sul punto sono infine le accuse di pretestuosità e di contraddittorietà delle argomentazioni del ricorrente, che attengono a profili di semplice strategia difensiva.

Nel merito la difesa dei resistenti introduce un argomento di fatto del tutto nuovo. Mentre nel numero 1-2/05 si legge che « Novella ha avuto gli sms » (v. doc. 6) questa difesa sostiene che il periodico non è in possesso del testo dei messaggi ma ha pubblicato il testo di questi così come riprodotto nella comparsa di costituzione e risposta di Stefano Bettarini nella causa introdotta dal coniuge Simona Ventura avanti alla IX sezione di questo Tribunale per ottenerne la separazione personale. Questa circostanza appare allo stato degli atti veritiera perché le notizie pubblicate coincidono tutte esattamente con quelle contenute in quella comparsa difensiva. E nella memoria autorizzata la difesa del ricorrente; prendendo atto di questa novità senza contestarne la fondatezza, sostiene che anche in tal caso una nuova pubblicazione dovrebbe essere vietata perché gli atti di una causa civile devono essere tenuti riservati.

Questo giudice osserva che il fatto nuovo così emerso comporta l'inapplicabilità della disposizione di legge posta a fondamento del decreto, dal momento che se i resistenti non sono in possesso dei messaggi telematici (e dunque di corrispondenza privata) il cui testo è stato in parte pubblicato, non può essere loro inibito un utilizzo di questi messaggi.

Da questa constatazione non discende però la conseguenza immediatamente indicata dalla difesa dei resistenti, secondo la quale, in caso di ulteriore pubblicazione, sussisterebbe eventualmente la sola ipotesi della diffamazione, nei confronti della quale non può essere imposta una preventiva inibizione, che si risolverebbe in un ostacolo alla libera manifestazione del pensiero giornalistico.

Va invece considerata e approfondita la questione se possano essere pubblicate le notizie riservate contenute nella memoria difensiva di una delle parti private in una causa civile che risulta essere stata definita su accordo delle parti stesse. La difesa del ricorrente ipotizza in caso di pubblicazione,

la sussistenza del reato di cui all'art. 621 c.p. Il richiamo è certamente errato perché la fattispecie criminosa ha ad oggetto la rivelazione abusiva del contenuto di documenti « non costituenti corrispondenza » e per corrispondenza si intende, nella stessa sezione di quel codice, quella « epistolare, telegrafica, telefonica, informatica o telematica ovvero effettuata con ogni altra forma di comunicazione a distanza » (art. 616 comma 4) espressione comprensiva dunque dei messaggi di cui qui si tratta. Né sembrano applicabili al comportamento dei resistenti le altre disposizioni penali in tema di inviolabilità dei segreti che prevedono « l'abusiva cognizione del contenuto del messaggio » (art. 618 c.p.) e l'assenza di « giusta causa » (artt. 616 e 618), mancando allo stato la prova su modalità illecite di acquisizione dell'atto giudiziario di parte e sussistendo indizi di presenza delle scriminanti del consenso dell'avente diritto e dell'esercizio del diritto di cronaca.

La difesa dei resistenti sostiene inoltre che nessuna norma inibisce la pubblicazione di atti di un procedimento civile, al contrario di quelli del procedimento penale, la cui segretezza è tutelata dalla disposizione dell'art. 684 c.p., al punto che l'inclusione di dati personali all'interno di un atto giudiziario civile ne muterebbe la natura, rendendo lecito il relativo trattamento. L'assunto dell'irrilevanza del dato sensibile inserito nel processo civile è errato, va invece verificato se la sua rivelazione al di fuori del processo sia illecita e con quali modalità.

Va premesso che gli atti di una causa civile non sono pubblici e i dati in essi contenuti, specie se sensibili, sono soggetti al trattamento previsto dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196. La loro diffusione richiede pertanto l'assenso dell'avente diritto previsto dall'art. 26 di quel D.Lgs. e l'autorizzazione del Garante prevista dal successivo articolo. Nel caso di specie non risulta che Bettarini abbia espressamente autorizzato Novella 2000 a pubblicare le notizie contenute nella sua difesa anche dopo la chiusura della sua vicenda coniugale ed è dubbio che lo possa aver fatto impunemente avendo raggiunto un accordo transattivo con obbligo di non rilasciare commenti sulla separazione concordata con Simona Ventura (v. l'affermazione contenuta al paragrafo 4 della pag. 3 del ricorso, non smentita dai resistenti). Non risulta inoltre sia stata introdotta una procedura presso il Garante per la protezione dei dati personali. Ma entrambi questi requisiti per procedere al trattamento dei dati sensibili contenuti nella memoria di parte (trattamento che comprende, ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. « qualunque operazione... concernente... la consultazione, l'elaborazione..., la comunicazione, la diffusione... di dati ») non sono richiesti se il trattamento sia effettuato nell'esercizio della professione di giornalista e per l'esclusivo perseguimento delle relative finalità (artt. 136, 137 D.Lgs. n. 196/2003). Non sembra quindi consentito inibire l'esercizio di un'attività protetta, costituzionalmente garantita e retta da un codice di deontologia professionale, svolta sulla base di notizie che, allo stato, non risultano essere state illecitamente acquisite.

L'assenza di *fumus* del ricorso di urgenza, finalizzato a bloccare un'azione illecita produttiva di danni, consente di non approfondire il problema del pericolo nel ritardo, in relazione al quale la difesa dei resistenti sembra proporre rilievi inconsistenti e non condivisibili.

La particolarità della fattispecie consiglia la compensazione integrale delle spese di lite.

P.Q.M. — Respinge il ricorso per provvedimento innominato di urgenza depositato il 29 dicembre 2004 da Giorgio Gori e revoca il decreto emesso in data 31 dicembre 2004.